IL "NUOVO" MODELLO ISA: UNICO 2019

a cura di Antonio SANGES – Giugno 2019

PREMESSA:

L'art. 9 – bis D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017, ha istituito gli "Indici sintetici di affidabilità" da applicarsi nei confronti di esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

Tali indici si applicheranno, a decorrere dal periodo d'imposta 2018, e gli stessi faranno il proprio esordio in sede di redazione Modello Unico 2019 redditi 2018.

1) **ISA – Indicatore di Affidabilità fiscale quale strumento di evoluzione degli Studi di Settore**

Dalla lettura dell'art. 9 – bis D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017 si rileva come gli ISA risultano essere, una innovativa metodologia, volta a determinare il "grado di affidabilità fiscale" dei contribuenti.

- **ISA – Indicatore di compliance:**

  ISA quale strumento di "compliance" finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini ed amministrazione finanziaria, a favorire:
  a) l'emersione spontanea di base imponibile;
  b) stimolare l'assortimento degli obblighi tributari;
  c) rafforzare la collaborazione tra contribuenti e pubblica amministrazione.

- **ISA – Indicatori coerenza gestione aziendale:**

  Gli ISA intendono rappresentare la sintesi di indicatori elementari volta a verificare la "normalità e la coerenza della gestione aziendale e/o professionale" anche in base a diverse basi imponibili.

- **ISA – Indicatore di affidabilità fiscale del contribuente:**

  Tramite l'applicazione degli ISA, il contribuente può verificare in fase dichiarativa il proprio grado di affidabilità fiscale determinato in base al posizionamento su una scala di valori graduata da 1) a 10) (massimo valore di affidabilità fiscale)

Via Salvatore Calenda 113bis
84126 Salerno
info@assocomsa.it
www.assocomsa.it

- **ISA – Quale "correttivo" agli Studi di Settore**

  Gli ISA basano la propria determinazione su un metodo "statistico economico", a differenza degli "studi di settore" (D.L. 30/08/1993 convertito in Legge n. 331 e successive modificazioni Legge 427/1993), che basavano la propria determinazione di base imponibile su un "calcolo statistico", uguale per tutte le attività rientranti nel "cluster" analizzato.

In relazione a quanto evidenziato, si precisa che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli ISA sostituiscono gli Studi di Settore e parametri contabili (Legge n. 549/95).

Si precisa che a differenza di GERICO, il nuovo software per il calcolo degli ISA, fornirà non più una stima del "ricavo puntuale" e "ricavo minimo", ma un livello di "affidabilità fiscale complessiva" del contribuente considerando tutti i dati dichiarati e gli ulteriori dati acquisiti dal sistema.

N.B. => Si osserva altresì che con il sistema degli Studi di Settore, il contribuente poteva adeguarsi spontaneamente in dichiarazione soltanto al ricavo puntuale stimato da GERICO ed accedere al regime premiale, mentre nel caso degli ISA, il contribuente può scegliere in quale misura dichiarare "ulteriori" componenti positivi per aumentare il proprio livello di affidabilità fiscale.

2) Il Modello ISA e Unico 2019

Tutti i contribuenti (esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo) per i quali risulta essere stato approvato l'Indice di Affidabilità Fiscale sono tenuti alla compilazione del Modello ISA.

Tale modello ISA, risulta essere parte integrante del Modello Unico, e lo stesso sarà compilato con un apposito Software.

ISA – I nuovi componenti positivi di reddito

I contribuenti per i quali trovano applicazione gli ISA possono indicare nelle dichiarazioni fiscali "nuovi" componenti positivi di reddito, non riportate nelle scritture contabili.

Tali "Nuovi componenti positivi di reddito" finalizzati a migliorare il proprio profilo di affidabilità:

- Rilevano per la quantificazione della base imponibile Irpef/Ires/Irap;
- Calcolano un maggior volume d'affari ai fini Iva;
- Non comportano applicazioni di sanzioni e interessi a condizione che il pagamento delle "nuove imposte" sia effettuato entro il termine e modalità previste a saldo delle imposte sui redditi;

Via Salvatore Calenda 113bis
84126 Salerno
info@assocomsa.it
www.assocomsa.it

2.1) => *SOFTWARE APPLICATIVO DEGLI ISA (# Il tuo ISA)*

Il software per l'applicazione degli ISA reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate (Giusto Comunicato stampa del 10 giugno 2019) segnalerà il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10).

Detto programma consentirà anche di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati resi disponibile dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti.

- **#IL TUO ISA: Il software "Il tuo ISA":**

- Rielabora il conto economico del contribuente attraverso l'indicazione del valore aggiunto, margine operativo lordo, risultato ordinario e reddito fiscale;
- Per ogni singolo indicatore, in caso che la "votazione" non raggiunge l'esito pari al valore di 10, il software rileva l'ammontare dei ricavi/compensi necessari per soddisfare il voto massimo;

- **Le quattro sezioni del #Il Tuo ISA**

1° sezione (Conto economico riclassificato con evidenza eventuali dati anomali)	Nella prima sezione viene proposta al contribuente una riclassificazione del suo conto economico con l'indicazione di eventuali elementi ritenuti anomali rispetto al settore di appartenenza del contribuente
2° sezione (Probabilità di appartenenza ad uno o più modelli di business (Mob))	La seconda griglia di informazioni è invece riferita alla probabilità di appartenenza del contribuente nei modelli business (c.d. Mob) sulla base dei quali sono state costruite le funzioni di stima dello specifico modello Isa. I responsi contenuti in questa sezione devono essere esaminati con cura perché in caso di errata classificazione, l'intero risultato del modello Isa sarà falsato.
3° sezione (Punteggi dei singoli indicatori e complessivo con evidenza dei maggiori ricavi/compensi richiesti per singolo indicatore)	Nella terza sezione dei responsi del software "Il Tuo ISA" sono invece riportati i risultati a livello di singolo indicatore elementare di affidabilità, sempre presenti nel calcolo medio, nonché degli eventuali indicatori elementari di anomalia che sono entrati in gioco nella determinazione del punteggio sintetico finale.

Via Salvatore Calenda 113bis
84126 Salerno
info@assocomsa.it
www.assocomsa.it

4° sezione **(Dati rilevanti ai fini Iva)**	Nella quarta e ultima sezione sono infine riportati, ancora al pari di quanto avveniva con il software GERICO, i dati rilevanti ai fini dell'Iva e della determinazione della eventuale maggiore imposta dovuta in caso di adeguamento.

(Fonte Italia oggi)

2.2) IL MODELLO ISA UNICO 2019

La suddivisione in macro categorie	Commercio: 52 modelli Servizi: 61 modelli Professioni: 23 modelli Manifatture: 37 modelli Agricoltura: 2 modelli
Frontespizio	Codice attività Altre attività esercitate Imprese multiattività Altri dati
Quadro A – Personale	Numero giornate retribuite dei dipendenti – numero collaboratori, associati, soci, etc.
Quadro B – Unità Locali	Numero Unità locali e loro ubicazione, dimensione e tipologia
Quadro C – Elementi specifici dell'attività	Dati strutturali necessari alla comprensione delle modalità di espletamento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo
Quadro D – Beni strumentali	Numero e caratteristiche dei beni strumentali
Quadro E – Dati per la revisione	Dati utili per la successiva fase di aggiornamento del modello.
Quadro F o G – Dati Contabili	Elementi contabili necessari alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e dell'aliquota Iva – passaggio a regime di cassa e viceversa (solo per imprese)

3) Modello ISA: soggetti esclusi (dell'art. 9 – bis comma 6 D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017).

Gli ISA non si calcolano nei confronti dei contribuenti:

- ai Periodi d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività;

Via Salvatore Calenda 113bis
84126 Salerno
info@assocomsa.it
www.assocomsa.it

- ai periodi d'imposta in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;(per esempio dovuti allo stato di liquidazione ordinaria, all'affitto dell'unica azienda, alla sospensione dell'attività a causa di eventi sismici);
- ai periodi in cui sono stati dichiarati ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- ai soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. n. 190/2014 e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;
- ai soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello, con la sola eccezione delle imprese multiattività.

4) ISA – I regimi premiali e benefici (art. 9 – bis comma 11 - D. Legge n°50/2017 convertito in Legge n° 96/2017)

Per effetto della quantificazione di "nuovi" componenti positivi di reddito e relativo livello di "affidabilità fiscale" conseguente all'applicazione degli ISA, vengono riconosciuti ai contribuenti i benefici fiscali che seguono.

In relazione ai diversi livelli di "affidabilità fiscale" conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 10.05.2019 n. 126200)

Beneficio	**Livello minimo di affidabilità per il periodo d'imposta 2018**
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: - 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA; - 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.	8
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000,00 euro annui	8
Esclusione della disciplina delle società di comodo	9
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni	8,5

Via Salvatore Calenda 113bis
84126 Salerno
info@assocomsa.it
www.assocomsa.it

semplici	
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo	8
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9

(Fonte Italia oggi)

LA GRADUATORIA CON I NUOVI ISA		
AREA PREMIALE	1° LIVELLO: DA 9 A 10	TUTTI I BENEFICI DEL PREMIALE ISA
	2° LIVELLO: ALMENO 8,5	TUTTI I BENEFICI TRANNE L'ESCLUSIONE DA SOCIETA' DI COMODO E MAGGIOR FRANCHIGIA SINTETICO
	3° LIVELLO: ALMENO 8	SOLO ESCLUSIONE VISTI DI CONFORMITA' IVA E DIRETTE ED ESONERI VISTO + GARANZIE PER RIMBORSI IVA
AREA DI NEUTRALITA' FISCALE	MAGGIORE DI 6 MA MINORE DI 8	NESSUN BENEFICIO NESSUN RISCHIO SELEZIONE
AREA A RISCHIO SELEZIONE	MINORE O UGUALE A 6	RISCHIO INSERIMENTO IN LISTE SELETTIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTROLLI

(Fonte Italia oggi)

N.B. => Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f) del presente articolo.

N.B. => L'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

5) **Omissione Comunicazione dati rilevanti all'applicazione ISA (art. 9 – bis comma 16 del D.L. n° 50/2017 convertito in Legge n° 96/2017)**

Via Salvatore Calenda 113bis
84126 Salerno
info@assocomsa.it
www.assocomsa.it

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

6) Le "Criticità degli ISA"

TUTTE LE CRITICITA' DEI NUOVI ISA	
Ritardo provvedimento regime premiale	Il provvedimento è uscito il 10 maggio quando ormai i termini per la dichiarazione Iva erano già scaduti. Ciò ha impedito l'accesso immediato ai benefici iva del regime premiale (differiti di fatto al 2020)
Mancata semplificazione modelli ISA	Il numero e la quantità di informazioni richieste dai modelli ISA sono rimaste pressoché invariate rispetto agli studi di settore; anche il numero dei modelli non si è ridotto. Secondo SOSE si sarebbe passati da 193 modelli SDS a 150 modelli ISA. I modelli ISA in vigore sono invece 175
Necessità di inserire nuovi dati	Oltre ai dati e le informazioni da inserire nei modelli i contribuenti devono prelevare dal loro cassetto fiscale anche ulteriori dati necessari al funzionamento del software ISA (provv. del 30/01/2019)
Nuove deleghe e registro cronologico	In caso di acquisizione degli ulteriori dati gli intermediari non abilitati al cassetto fiscale dei clienti devono istituire un nuovo registro cronologico delle deleghe acquisite
Sinteticità delle Istruzioni	Come per gli studi di settore le istruzioni alla compilazione degli ISA sono estremamente generiche soprattutto nella parte dei dati strutturali
Difficoltà di comprensione del funzionamento	Al pari degli studi di settore anche le funzioni di stima degli ISA restano poco comprensibili
Contrasti normativi	Il ritardo nell'uscita del software e la richiesta di informazioni già conosciute dall'AF contrasta con lo Statuto del contribuente (legge 212/2000)

(Fonte Italia oggi)

Via Salvatore Calenda 113bis
84126 Salerno
info@assocomsa.it
www.assocomsa.it

7) ISA: Normativa di riferimento

- Art. 9 D.L. n° 50/2017 convertito in Legge n° 96/2017;
- Agenzia Entrate Provv. Del 22 settembre 2017;
- D.M. 28/12/2018;
- Agenzia Entrate Provv. Del 30 gennaio 2019;
- Agenzia Entrate Provv. Del 15 febbraio 2019;
- D.M. 27/02/2019;
- Agenzia Entrate circolare Prot. 126200/19 del 10 maggio 2019;
- Agenzia Entrate comunicato stampa del 10 giugno 2019;

Via Salvatore Calenda 113bis
84126 Salerno
info@assocomsa.it
www.assocomsa.it